


# NOVITÀ LEGALI IN TEMA DI **START UP INNOVATIVE**



**Avv. MARIO FUSANI**  
Responsabile Ufficio legale Assoenologi

Un settore che può interessare anche il mercato enologico, è quello dello sviluppo delle cosiddette "start-up innovative". Per questo tipo di start-up, introdotte dal decreto "Crescita 2.0" (DL 179/2012), sono state previste alcune novità interessanti in tema di: costituzione semplificata, agevolazioni fiscali e maggior tempo per ricostituire il capitale in caso di perdite. Lo scopo di questi interventi, è quello di favorire, quanto più possibile la nascita, lo sviluppo e la crescita di tali attività. Ad oggi, si contano, 8.274 start up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

## SEMPLIFICAZIONI NELLE COSTITUZIONI

● Cercando di esaminare i termini degli interventi più rilevanti, è utile sottolineare come siano stati adottati provvedimenti per semplificare i processi costitutivi. Infatti, attraverso l'art. 4 comma 10bis

del DL 3/2015, è stata prevista la possibilità di predisporre l'atto costitutivo senza l'intervento di intermediari, rintracciabile tramite una piattaforma a ciò deputata e rinvenibile nel Registro delle Imprese utilizzando la firma digitale. In tal senso, sono evidenti i vantaggi che ne potranno conseguire, in termini di abbattimento di costi, venendo meno la necessità di pagamento dei diritti di segreteria, dell'imposta di bollo e dei diritti camerali.

● Per quanto concerne le perdite, va evidenziato come, nel caso in cui le società conseguano ricavi non congrui o abbiano perdite fiscali, esse non saranno soggette a penalizzazioni fiscali come: imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, utilizzo limitato dei crediti Iva, applicazione di maggiorazioni Ires del 10,5%.

● Qualora, inoltre, venga scelta la forma di Srl, potrà essere possibile creare delle categorie di quote dotate di diritti specifici o emettere strumenti finanziari partecipativi, offrendo al pubblico quote di capitale.

● Nell'ipotesi in cui dovessero emergere delle perdite tali da determinare la riduzione del capitale di oltre un terzo, sarà possibile procedere alla loro riduzione entro il secondo esercizio successivo e non del primo come accade per la maggior parte delle imprese.

## NOVITA ANCHE PER LE ASSUNZIONI

● A queste novità, se ne aggiungono altre in tema di assunzioni. In particolare, è stata introdotta la possibilità di assumere



personale con contratti a tempo determinato della durata di 36 mesi.

● Il "Decreto sviluppo-bis" ha introdotto deroghe alla disciplina del contratto a tempo determinato per le imprese start-up innovative [D.Lgs. n.368/2001, come modificato dalla L. n. 92/2012 e n. 134/2012].

● Per il periodo: di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa,

ovvero di 4 anni per le società costituite entro i due anni dall'entrata in vigore del decreto; ovvero 3 anni se è costituita entro i 3 anni precedenti; ovvero 2 anni se è costituita entro i 4 anni precedenti è possibile stipulare contratti a tempo determinato "acausali" [art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001] per una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi.

• La stipula di più contratti successivi è consentito senza che siano rispettati gli intervalli di tempo previsti dalla normativa (60 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi o 90 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi), anche senza soluzione di continuità.

• In caso di superamento dei limiti, prosecuzione o rinnovo oltre la durata massima fissata, il rapporto a termine con una società priva dei requisiti di start-up innovativa, il rapporto di lavoro va considerato a tempo indeterminato.

## PUBBLICITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE

• In tema di pubblicità, è possibile beneficiare di due diversi canali. Da una parte, attraverso la pubblicità ricavabile dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, dall'altra, attraverso

zazione, a tali imprese è concesso l'accesso ai servizi dell'Ice con uno sconto del 30% per poter avere assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, nonché ospitalità gratuita presso fiere e manifestazioni internazionali in tema di innovazione.

## ACCESSO AL CREDITO

• Due ultimi aspetti di rilevante importanza, riguardano l'accesso al credito e le procedure concorsuali.

In merito al primo tema, è utile segnalare che eventuali finanziamenti, potranno essere reperiti attraverso meccanismi di crowdfunding, richieste a venture capitalist o business angel.

• A questi meccanismi, vanno aggiunti, il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e il programma Smart&Start Italia per le startup innovative localizzate su tutto il territorio nazionale.

• Infine, in relazione alle procedure concorsuali, è importante segnalare come, le start-up innovative, non sono assoggettate alla procedura fallimentare, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ma esclusivamente alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.



• Decorso il limite massimo di durata di 36 mesi (anche come sommatoria di contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro) è ammessa l'insaturazione di un ulteriore contratto a termine (da stipularsi presso la ITL), per le attività inerenti all'oggetto sociale della start-up, per la durata residua massima di 12 mesi (da calcolarsi rispetto ai 4 anni dalla data di costituzione della start-up).

una piattaforma online in cui le startup innovative possono creare un profilo pubblico e personalizzabile in doppia lingua, nel quale evidenziare i punti di forza con la possibilità di attirare investitori italiani ed esteri alla ricerca di nuove opportunità ad alto potenziale e imprese tradizionalmente interessate ad avviare collaborazioni sull'innovazione.

• Per quanto concerne l'internazionaliz-

## ERRATA CORRIGE

Si segnala un errore nella rubrica pubblicata su aprile, in tema di contratto a termine.

Al quarto capoverso, è stato scritto: "Inoltre, tra due contratti a termine stipulati con lo stesso lavoratore, deve intercorrere un periodo di tempo minimo di 10 o 20 giorni a seconda che la durata del rapporto precedente fosse superiore o inferiore a 6 mesi". La frase corretta è: "... inferiore o superiore a 6 mesi".